

numero			Bellinzona
1119	Im	17	4 marzo 2008

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti UFT
Dr. Max Friedli
3003 Berna

Procedura di consultazione
Revisione dell'Ordinanza sulla navigazione interna (ONI, RS 747.201.1)

Signor Direttore,

la ringraziamo per averci sottoposto in consultazione il progetto di modifica dell'ordinanza citata, che è stata oggetto di particolare attenzione da parte nostra, e a tal proposito le comunichiamo quanto segue.

I. PREMESSA

L'obiettivo principale di questa nuova revisione (giunta a pochi mesi dall'entrata in vigore della precedente modifica) è quello di adeguare la nostra legislazione nel settore della navigazione interna, al cosiddetto principio "Cassis de Dijon". Questo adeguamento, contrariamente ai precedenti, comporta una evidente riduzione dello standard svizzero in tema di sicurezza e protezione ambientale, che non possiamo accettare.

II. OSSERVAZIONI AI SINGOLI ARTICOLI

1. Moto d'acqua (art. 2 let. a cifra 18 e 54)

Attualmente le moto d'acqua sono considerate natanti da diporto e sottostanno pertanto alle usuali norme per l'immatricolazione: stabilità, galleggiabilità e soprattutto potenza di propulsione. Di conseguenza le moto d'acqua non sono legalmente vietate ma di fatto la loro immatricolazione è impossibile.

Qualora le moto d'acqua venissero considerate, come proposto, imbarcazioni sportive (e non più da diporto) conformemente alle relative direttive CE, le sopraccitate limitazioni non potrebbero più essere applicate e quindi le moto d'acqua potrebbero essere liberamente immatricolate in Svizzera.

Lo scrivente Consiglio è decisamente contrario a questa proposta in quanto si tratta di natanti pericolosi, inquinanti e molto rumorosi.

Per limitare gli effetti negativi di questa apertura, l'art. 54 prevede la possibilità per i Cantoni di permettere l'uso delle moto d'acqua solamente in determinate zone.

Neppure questa soluzione di compromesso può trovare la nostra adesione, fosse solo perchè mette in discussione il principio dell'applicazione uniforme delle norme su tutti i laghi e perchè crea grossi problemi di controllo per gli organi di polizia (come del resto esplicitamente ammesso nel rapporto accompagnatorio).

Nella denegatissima ipotesi che le nostre obiezioni non vengano accolte, segnaliamo la necessità di prevedere un'apposita licenza di condurre con relativo programma d'esame specifico al tipo di natante, come pure di definire in modo più restrittivo l'orario entro il quale le moto d'acqua potranno circolare.

Riteniamo infatti che la proposta formulazione non sia sufficientemente precisa e soprattutto non tenga adeguatamente conto della rumorosità di questo tipo di natante.

2. Protezione delle acque (art. 107a cpv. 1 e 108)

A seguito del proposto adeguamento alla Direttiva 94/25/CE verrebbe eliminato, per le sole imbarcazioni sportive, l'obbligo di avere a bordo recipienti per la raccolta delle acque di scarico e dei rifiuti solidi.

Resterebbe unicamente l'obbligo di recipienti per la raccolta delle acque di scarico degli impianti sanitari, abolendo però l'obbligo di non disporre di raccordi diretti al fasciame che permettevano di escludere la possibilità di una dispersione abusiva di sostanze fecali in acqua.

Di conseguenza questo esercizio verrà enormemente facilitato e il controllo praticamente impossibile.

Pertanto, per motivi di igiene, salute e protezione ambientale ma pure in quanto contraddittoria con i grandi sforzi finanziari sostenuti a livello comunale, cantonale e della Confederazione per la depurazione e la protezione delle acque, ci opponiamo a questa modifica.

3. Genere di fanali (art. 18a cpv. 3 bis)

Concordiamo con il principio alla base della nuova formulazione, del resto richiesta dai Cantoni stessi.

La formulazione definitiva non è però conforme alla realtà dei fatti e pertanto proponiamo lo stralcio delle ultime due frasi.

4. Proposte di correzione del testo

- a) Art. 2 let. b cifra 2 secondo trattino
"... le trasmissioni Z..." anziché "... i piedi poppieri..."
- b) Art. 109 cpv. 3
"... inferiore a 40 kW" anziché "...superiore a 40 kW"
- c) Allegato 31 cifra 3 let. a
"...con trasmissione Z" anziché "... con comando a poppa".


Sperando che la nostra presa di posizione negativa per quanto concerne le moto d'acqua come pure le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione voglia gradire, signor Direttore, i sensi della nostra stima.

La Presidente:


P. Pesenti

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione degli interni, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.

